Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"FILARMONICA CORNUDESE"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

L'associazione costituita in data 14 novembre 2002 diventa, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all"art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, un Ente del Terzo Settore, che assume la denominazione di "Filarmonica Cornudese".

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con la locuzione "associazione di promozione sociale" e diventerà "Associazione di promozione sociale Filarmonica Cornudese". Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede nel Comune di Cornuda (Provincia di Treviso). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune è deliberato dall'Assemblea e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel RUNTS la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente senza scopo di lucro, apartitico e apolitico, aconfessionale e a struttura democratica, che opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

a) favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione musicale, artistica e culturale, in particolare dei bambini e dei giovani, attraverso corsi, laboratori, attività didattiche e formative, anche in collaborazione con scuole, enti pubblici e privati;
b) tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale immateriale e musicale, nonché le tradizioni storiche, artistiche e folkloristiche locali, contribuendo alla salvaguardia dell'identità culturale del territorio, anche mediante manifestazioni, eventi, concerti e rassegne;
c) promuovere e diffondere la cultura bandistica e musicale quale patrimonio culturale immateriale, favorendo la conoscenza della musica d'insieme, del valore educativo e sociale della pratica musicale e coreografica, nonché delle tradizioni popolari e storiche ad essa connesse;
d) promuovere, organizzare e gestire attività bandistiche, musicali e artistiche, quali bande musicali, gruppi strumentali, cori, gruppi coreografici e attività affini, finalizzate alla diffusione della cultura musicale, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni musicali e popolari del territorio e alla formazione culturale e sociale della comunità, con particolare attenzione ai giovani;
e) promuovere la diffusione della cultura musicale e artistica come strumento di crescita individuale e collettiva, di inclusione sociale e di partecipazione alla vita culturale, attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
f) consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
g) sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
h) svolgere attività di formazione extra-scolastica e di aggregazione sociale, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo educativo e formativo, alla prevenzione del disagio giovanile e del bullismo e al contrasto della povertà educativa, anche mediante percorsi musicali e artistici, utilizzando la musica e le attività artistiche come strumenti educativi e di inclusione; contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
i) sostenere iniziative di solidarietà e beneficenza, a favore di persone svantaggiate o di comunità in difficoltà, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti;

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto**.**

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente:

a) Attività di interesse generale;
b) Attività diverse secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
c) Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale, in conformità alle norme

particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017.

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera u) beneficenza, erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) sviluppare progetti e iniziative musicali e artistiche nelle scuole, di ogni ordine e grado, e in altri contesti educativi e sociali, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali e altri soggetti del Terzo Settore;
b) organizzare percorsi educativi e formativi quali masterclass, seminari, laboratori, stage, campus musicali, attività di aggiornamento e perfezionamento, anche con la collaborazione di docenti, maestri, direttori e professionisti del settore musicale e artistico;
c) tutelare e valorizzare il patrimonio musicale, storico e documentale dell'Associazione e del territorio attraverso attività di ricerca, archiviazione, pubblicazione, divulgazione e promozione, con qualsiasi mezzo lecito e idoneo;
d) promuovere scambi culturali, gemellaggi musicali e collaborazioni con bande musicali, cori, gruppi majorettes e altre realtà artistiche italiane e straniere, favorendo l'incontro tra culture, la mobilità artistica e la crescita umana e sociale dei partecipanti;
e) organizzare e realizzare manifestazioni, rassegne, concerti, festival, concorsi, sfilate, esibizioni pubbliche, eventi culturali e artistici, anche a carattere benefico o solidale, finalizzati alla valorizzazione della musica bandistica e delle arti performative;
f) partecipare e presenziare con i propri complessi bandistici, musicali, corali e coreografici a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, commemorative, sociali e culturali, sia in ambito locale che nazionale e internazionale, promosse dall'Associazione stessa o da enti pubblici e privati;
g) promuovere il volontariato culturale e musicale, favorendo la partecipazione attiva degli associati e dei cittadini alla vita dell'Associazione e alle attività di interesse generale da essa perseguite. Sarà favorita particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, nelle presenti attività associative, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti;
h) coinvolgere bambini e giovani in corsi di musica ad indirizzo bandistico, corsi strumentali individuali e collettivi, corsi corali, corsi di direzione musicale, composizione, arrangiamento e lettura musicale, nonché in attività formative e coreografiche rivolte a gruppi majorettes e ad altre formazioni artistiche collegate all'attività bandistica, organizzati e gestiti dall'Associazione, utilizzando la musica e le attività artistiche come strumenti educativi e di inclusione e favorendo l'impiego del tempo libero in maniera costruttiva;
i) collaborare con altre realtà del territorio o provvedere autonomamente alla realizzazione di iniziative di solidarietà finalizzate a raccogliere fondi da destinare a popolazioni in difficoltà (quali ad esempio quelle colpite da calamità naturali) o a persone che si trovano in difficoltà e della cui situazione l'Associazione viene a conoscenza.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni. La loro individuazione è operata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività di interesse generale, inclusa la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia

di associazionismo sociale, la realizzazione di specifici obiettivi e la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Può altresì condurre impianti, strutture e locali.
Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione predispone, in conformità all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio.
L'Organo di Amministrazione documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio presso il registro unico del terzo settore.
Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dall'articolo 14 comma 1 d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.
Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora l'Organo di Amministrazione dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati annualmente sul sito internet dell'associazione e tenuti aggiornati.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
b) dalle eccedenze degli esercizi annuali;
c) da quote di partecipazioni societarie;
d) dal fondo di riserva;
e) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali degli associati;
b) dai proventi della gestione del patrimonio;
c) da lasciti testamentari;
d) dalla gestione di strutture pubbliche e private, nell'ambito delle AIG di cui al presente statuto;
e) dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
f) dai contributi di Enti Pubblici e privati;
g) dalle convenzioni con Enti Pubblici;
h) dalle erogazioni liberali;
i) da attività di raccolta fondi;
j) da attività diverse
k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 Libri sociali e **Registro dei Volontari**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura dell'Organo di Amministrazione, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.
Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Organo di Amministrazione, previa richiesta scritta da inviare almeno 30 giorni prima all'Organo di Amministrazione. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV Gli Associati

Art. 15 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta percento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta all'Organo di Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. L'Organo di Amministrazione, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi sessanta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versata la quota associativa annuale. Del provvedimento di ammissione deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il pagamento della quota associativa annuale. Al momento del rinnovo viene rilasciata la nuova tessera, che ha valore annuale. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) a frequentare i locali dell'associazione;

c) a partecipare e votare alle assemblee;
d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
e) ad approvare i bilanci;
f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi,
g) a prendere visione dei libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
h) a denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) a versare alle scadenze stabilite la quota associativa annuale, secondo l'importo e le modalità annualmente stabilite.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

a) per recesso;
b) per decesso;
c) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
d) per espulsione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
e) per mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione e all'espulsione degli associati è l'Organo di Amministrazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, esclusione, espulsione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea;
b) L'Organo di Amministrazione;
c) Il Presidente.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 20 L'Assemblea

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È composta dagli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla data della sua convocazione.

Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi, purché per iscritto ed idonei a verificare che il destinatario l'abbia ricevuta. Devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

Si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo richiedano un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 7 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
b) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
c) approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
d) approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
e) nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione ed espulsione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
j) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

a) approva e modifica lo statuto;
b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
c) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto.
In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante
Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 21 L'Organo di Amministrazione

È eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 13 membri compreso il Presidente. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Ai membri dell'Organo di Amministrazione si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile.
I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili. L'Organo di Amministrazione decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

a) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
b) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
c) attua gli indirizzi dell'Assemblea;
d) assegna gli incarichi di lavoro;
e) approva i programmi di attività;
f) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
g) predispone il bilancio di esercizio annuale da presentare all'Assemblea per l'approvazione e l'eventuale bilancio sociale,
h) individua le attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa
i) predispone i regolamenti associativi da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
j) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
k) delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché l'esclusione e l'espulsione degli stessi;
l) fissa l'importo della quota associativa annuale e il termine di versamento;
m) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
n) delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

L'Organo di Amministrazione è insediato dall'Amministratore Anziano, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Si riunisce in via ordinaria, di norma ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. È convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.
Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.
Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, di ogni seduta

dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Verbalizzante che lo deve firmare unitamente al Presidente che dovrà essere riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.
I membri dell'Organo di Amministrazione devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Al conflitto di interessi dei membri dell'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2475 *-ter* del codice civile.

Art. 22 Il Presidente

È eletto dall'Organo di Amministrazione tra tutti gli Amministratori eletti, alla prima riunione dello stesso. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega dell'Organo di Amministrazione, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone all'Organo di Amministrazione la nomina di uno o più Vicepresidenti, di cui uno vicario. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Presidente coordina i lavori dell'Organo di Amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio.
Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.
È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in videoconferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione.

Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per lo scioglimento dell'associazione

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del l'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 28 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al Codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.